

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2024-4079 del 24/07/2024
Oggetto	DPR n. 59/2013, LR n. 13/2015 - SOCIETA' COPRIMURO SRL CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI CORIANO - VIA RAIBANO, 29 - NUOVA AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI PRODUZIONE MANUFATTI IN RESINA - NELLO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI CORIANO - VIA RAIBANO, 29
Proposta	n. PDET-AMB-2024-4245 del 24/07/2024
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini
Dirigente adottante	STEFANO RENATO DE DONATO

Questo giorno ventiquattro LUGLIO 2024 presso la sede di Via Settembrini 17/D - 47923 Rimini, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini, STEFANO RENATO DE DONATO, determina quanto segue.

OGGETTO: DPR n. 59/2013, LR n. 13/2015 - SOCIETA' COPRIMURO SRL CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI CORIANO - VIA RAIBANO, 29 - NUOVA AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI PRODUZIONE MANUFATTI IN RESINA - NELLO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI CORIANO - VIA RAIBANO, 29

IL DIRIGENTE

VISTO il DPR 13 marzo 2013, n. 59 s.m.i. recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA);

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 s.m.i. recante norme in materia di procedimento amministrativo;

RICHIAMATE:

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 e s.m.i. recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1181 del 23 luglio 2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015 che individua le strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;

VISTA l'istanza presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del Comune di Coriano in data 27/12/2023 - assunta al protocollo generale di Arpae-SAC Rimini con PG/2024/5720 del 12/01/2024 (pratica ARPAE n.5047/2024) dalla Società COPRIMURO Srl (C.F./P.IVA 04290660408), avente sede legale e produttiva in Comune di Coriano - Via Raibano, 29, intesa ad ottenere **nuova Autorizzazione Unica Ambientale** comprensiva di:

- *autorizzazione alle emissioni in atmosfera in procedura ordinaria ai sensi dell'art. 269 del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. - (nuova)- competenza Arpae;*
- *comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 o 6, della L.447/95 inquinamento acustico (nuova) - competenza Comune;*

RICHIAMATA la ns.comunicazione d'improcedibilità inviata in data 17/01/2024 PG/2024/0008827 in quanto l'istanza era priva della documentazione e degli allegati previsti dalla modulistica e dalla normativa vigente in materia di impatto acustico (*scheda E*);

CONSIDERATO che in data 19/02/2024 PG/2024/31400 la Società COPRIMURO Srl ha trasmesso la relazione di impatto acustico perfezionando l'istanza;

DATO ATTO che come si evince dalla documentazione allegata all'istanza la ditta esercita l'attività di *"PRODUZIONE MANUFATTI IN RESINA"*;

RICHIAMATA la vigente Pianificazione Territoriale e Ambientale in materia di aria;

VISTO il D.Lgs.152/06 recante "Norme in materia ambientale" – Parte quinta;

VISTA la Deliberazione di G.R. n. 2236 del 28/12/2009 e s.m.i. che detta i criteri e le prescrizioni per le autorizzazioni di carattere generale;

VISTA determinazione del direttore generale dell'ambiente della Regione Emilia-Romagna n.4606 del 04/06/1999 che approva i criteri elaborati dal CRIAER per il rilascio alle autorizzazioni delle emissioni in atmosfera;

RICHIAMATI i commi 4 e 6 dell'art.8 della Legge n.447/1995 che attribuisce ai Comuni la competenza in materia di impatto acustico relativo ad impianti e infrastrutture adibite ad attività produttive;

CONSIDERATO che in data 19/02/2024 PG/2024/0031913 è stata convocata la Conferenza dei Servizi decisoria in forma semplificata e in modalità asincrona ai sensi dell'art. 14 bis della L. 241/90 s.m.i.;

VISTA la richiesta di integrazioni e contestuale sospensione dei termini di Arpae PG/2024/0047383 del 12/03/2024, la successiva proroga del 15/04/2024 PG/2024/0069448 e le integrazioni pervenute in data 29/04/2024 PG/2024/77841;

VISTE le successive integrazioni volontarie acquisite in data 06/05/2024 PG/2024/82176;

VISTO il parere del Comune di Coriano del 30/04/2024 prot. n. 0012814/2024 acquisito in data 03/05/2024 PG/2024/81331 che ha confermato la compatibilità urbanistica del fabbricato riconoscendo l'inesistenza di motivi ostativi al proseguimento del procedimento;

VISTO il parere del Comune di Coriano del 03/05/2024 prot. n. 0013107/2024 acquisito in data 06/05/2024 PG/2024/82044 con il quale il Comune prende atto delle conclusioni del tecnico in acustica ambientale ai sensi della L.447/95, non rinvenendo motivi ostativi in al rilascio del provvedimento;

VISTA la relazione tecnica rilasciata dal Servizio Territoriale Arpae di Rimini in data 10/05/2024 PG/2024/85898;

RITENUTO acquisito il parere dell'AZIENDA U.S.L., favorevole senza condizioni in quanto non è pervenuto nei tempi previsti dalla conferenza, avvalendosi dell'istituto del silenzio assenso ai sensi dell'art. 14 bis co. 4 della L. 241/90, relativamente all'autorizzazione per le emissioni in atmosfera (art. 269 D.Lgs. 152/06);

DATO ATTO che la società richiedente l'autorizzazione ha liquidato i costi istruttori a favore di Arpae SAC di Rimini tramite PAGOPA;

RITENUTO che sussistono gli elementi per procedere all'adozione dell'AUA a favore della Società in oggetto, in riferimento ai titoli abilitativi ambientali richiesti nel rispetto di condizioni e prescrizioni riportate nella parte dispositiva;

DATO ATTO che, ai sensi del D.lgs. n.196/2003 e s.m.i, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente del SAC territorialmente competente;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento ai sensi dell'art.4 della L.241/90, è l'Ing.Giovanni Paganelli titolare dell'Unità "AUA ed Autorizzazioni settoriali";

DATO ATTO che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPAE nn. 70/2018, 90/2018, 96/2019, 124/2023 e 26/2024 compete al Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini l'adozione del presente provvedimento amministrativo o in sua assenza all'incarico di funzione "AUA ed autorizzazioni settoriali";

DATO ATTO che ai sensi di quanto previsto all'art. 6 bis L.n. 241/1990 nei confronti del responsabile del procedimento e del Dirigente firmatario non sussistono situazioni di conflitto di interessi, nemmeno potenziale;

ATTESTATA la regolarità amministrativa della presente determinazione;

SU PROPOSTA del Responsabile del procedimento e per le ragioni in narrativa esposte;

DETERMINA

1. DI ASSUMERE, per quanto indicato in premessa, la determinazione di conclusione positiva della conferenza di servizi decisa come sopra indetta e svolta ai sensi dell'art. 14 comma 2 L.n. 241/1990, con gli effetti di cui all'art. 14 quater L.n. 241/1990 e, conseguentemente:
2. DI ADOTTARE, ai sensi del DPR n. 59/2013, **nuova Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)** in capo alla **Società COPRIMURO Srl** avente sede legale in Comune di Coriano - Via Raibano, 29 (C.F./P.IVA 04290660408) per l'esercizio dell'attività di "*PRODUZIONE MANUFATTI IN RESINA*" nello stabilimento sito in **Comune di Coriano - Via Raibano, 29** fatti salvi i diritti di terzi comprendente i seguenti titoli abilitativi ambientali:
 - *autorizzazione alle emissioni in atmosfera in procedura ordinaria ai sensi dell'art. 269 del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i - (nuova)- competenza Arpa;*
 - *comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 o 6, della L.447/95 inquinamento acustico (nuova) - competenza Comune;*
3. DI VINCOLARE la presente AUA al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni:
 - 3a) Per l'esercizio dell'attività/impianto, il gestore deve rispettare tutte le condizioni e prescrizioni specifiche, contenute negli allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento di AUA. In particolare:

- l'Allegato A al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche per le emissioni in atmosfera, comprensivo della planimetria con indicazione dei punti di emissione;
- 3b) Eventuali modifiche dell'attività e/o dell'impianto oggetto della presente AUA devono essere comunicate ai sensi dell'art. 6 del DPR n. 59/2013 direttamente alla scrivente Agenzia, ovvero richieste al Suap ai sensi dell'art.4. Costituisce modifica sostanziale:
- ogni modifica che comporta un aumento o una variazione qualitativa delle emissioni in atmosfera o che altera le condizioni di convogliabilità tecnica delle stesse e che possa produrre effetti negativi e significativi sull'ambiente;
- 3c) Qualora il gestore intenda modificare o potenziare le sorgenti sonore o introdurne di nuove, dovrà presentare comunicazione/domanda di modifica dell'AUA allegando la scheda E del modello AUA ai sensi dell'art. 8 della Legge n. 447/1995;
- 3d) La presente AUA è comunque soggetta a rinnovo ovvero revisione delle prescrizioni contenute nell'AUA stessa, prima della scadenza, qualora si verifichi una delle condizioni previste all'art. 5, comma 5, del DPR n. 59/2013;
4. Di dare atto che l'Autorizzazione Unica Ambientale disciplina esclusivamente gli aspetti ambientali dei titoli abilitativi di cui al D.P.R. n. 59/2013, fatti pertanto salvi i diritti di terzi, e le eventuali autorizzazioni/concessioni/nulla osta disciplinati da norme non previste dalla presente AUA;
5. Ai sensi dell'art. 3, comma 6, del DPR n. 59/2013, la **validità dell'AUA** è fissata pari a **15 anni** a partire dalla data di rilascio del provvedimento conclusivo del SUAP territorialmente competente ed è rinnovabile. A tal fine, almeno **6 mesi prima della scadenza**, dovrà essere presentata apposita **domanda di rinnovo** ai sensi dell'art. 5 del DPR n. 59/2013;
6. L'**AUA adottata** con il presente provvedimento, **assume efficacia dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente**;
7. In caso di inottemperanza delle prescrizioni si applicano le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente provvedimento;
8. Per ARPAE i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa ambientale vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento, oltre alla verifica delle condizioni dichiarate dal gestore vengono svolti dal Servizio territoriale APA Est sezione di Rimini;
9. L'autorità competente, nel caso di criticità sanitarie e/o ambientali, può prescrivere l'installazione di ulteriori impianti di abbattimento e/o l'adozione di opportune soluzioni tecnico-gestionali anche nel corso di validità dell'autorizzazione;
10. E' fatto obbligo di dare immediata comunicazione ad ARPAE, AUSL Dipartimento di Sanità Pubblica e Comune, di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possano costituire occasione di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente;
11. Il presente provvedimento è trasmesso al SUAP territorialmente competente per il rilascio al soggetto richiedente del Provvedimento conclusivo. Ai sensi dell'art. 4, comma 8 del D.P.R. n.

59/2013, il SUAP trasmette agli enti interessati (Comune di Coriano, Arpaе Servizio Autorizzazione e Concessioni di Rimini, Arpaе Servizio Territoriale di Rimini e Azienda Usl della Romagna) copia del Provvedimento conclusivo, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza;

12. Il gestore dovrà conservare presso lo stabilimento la presente autorizzazione unita alla copia dell'istanza e relativi allegati a disposizione degli organi competenti al controllo;
13. Il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpaе;
14. Per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;
15. Di dichiarare che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla L. n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da Arpaе;
16. Di individuare l'Ing. Giovanni Paganelli quale Responsabile del Procedimento del presente atto ai sensi della L.241/90;
17. Ai sensi dell'art. 3 della L. 241/90, il soggetto destinatario del presente atto può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso, alternativamente al TAR dell'Emilia-Romagna o al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dalla data della notificazione o di comunicazione.

Il Responsabile
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni Di Rimini - Area Est
Dott. Stefano Renato De Donato

ALLEGATO A

CONDIZIONI:

La Ditta svolge attività di “**Produzione ci manufatti in resina**”.

Il processo consiste nella miscelazione della resina con le graniglie di riempimento in miscelatore chiuso dotato di aspirazione (**E01**) e alimentato pneumaticamente. Da questo vengono prelevati dosi di miscela additivata con catalizzatore e accelerante in postazioni aspirate (**E01**). La miscela viene versata negli stampi sulla giostra di caricamento con sistema di aspirazione (**E03**).

Gli stampi metallici sono verniciati a spruzzo con gel-coat in cabina di verniciatura (**E02**) a cui segue l'essiccazione (**E04**) mediante impianto termico alimentato ad energia elettrica;

Sono presenti n. 4 silos per lo stoccaggio del Carbonato di Calcio. Il caricamento dei silos di stoccaggio graniglie, avviene tramite un circuito chiuso pneumatico fra l'autocarro del fornitore e i silos stessi. Sulla sommità degli stessi, sono presenti degli sfianti collegati sempre al punto di emissione (**E01**), che impedisce la fuoriuscita di polveri aerodisperse durante il caricamento o prelievo delle graniglie.

Il gestore dichiara un consumo di gelcoat di circa 20 t/anno con contenuto equivalente di COV nella materia prima del 41% a cui ne consegue un consumo annuo di solvente pari a ca. 8,2 t/anno. Pertanto l'attività ricade nell'applicazione dell'art.275 punto 8 tab.1 della parte III dell'allegato III alla parte V (soglia di consumo di solvente > 5 t/h).

L'attività in oggetto rientra fra quelle ricomprese nella tabella delle attività a potenziale rischio osmogeno delle linee guida Arpae della Direzione Tecnica di ARPAE 35/DT, *Indirizzo operativo sull'applicazione dell'art. 272Bis del D.Lgs.152/2006 e ss.mm.*, approvate con Determina dirigenziale n.426 del 18/05/2018, da integrarsi con il Decreto Direttoriale del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica di cui Reg. dec. 309.28-06-2023 (*Indirizzi per l'applicazione dell'articolo 272-bis del D.Lgs 152/2006 in materia di emissioni odorigene di impianti e attività*). Le fonti odorigene e le sostanze utilizzate sono state indicate nella relazione tecnica allegata all'istanza.

Sono presenti nel ciclo produttivo sostanze pericolose ai sensi ai sensi dell'art. 271 comma 7 bis del D.Lgs. 152/2006 s.m.i., recanti l'indicazione di pericolo (rif. regolamento (CE) n. 1272/2008): H360f e H361d. A tal proposito il gestore dichiara che tali sostanze sono superiori alle soglie di rilevanza indicate nella tabella 1 dell'allegato 1 del D.M. n. 95 del 15 aprile 2019, per quanto applicabili, calcolate secondo le indicazioni del Punto 1 della citata Determinazione Dirigenziale n. 14471 del 30/07/2021.

Il gestore dello stabilimento dichiara/stima di utilizzare attualmente i seguenti quantitativi annuali di materia prima:

☐	Graniglia	(Carbonato di Calce)	360.000 ca.	kg/anno (1.500 kg/giorno ca.)
☐	Catalizzatore	(indurente per resine)	5.000 ca.	kg/anno (21 kg/giorno ca.)
☐	Distaccante	(additivo per resine)	400 ca.	kg/anno (1,7 kg/giorno ca.)
☐	Ottoato di Cobalto (accelerante)		100 ca.	kg/anno (0,42 kg/giorno ca.)
☐	Gelcoat	(rivestimento)	20.000 ca.	kg/anno (83 kg/giorno ca.)
☐	Resina	(resina in poliestere)	70.000 ca.	kg/anno (292 kg/giorno ca.).

PRESCRIZIONI:

Emissioni nuove da autorizzare

E01 – Preparazione Miscele e caricamento silos

Impianto d'abbattimento: Filtro a tessuto. Trattasi di filtro a maniche costituito da n. 50 maniche avente una superficie filtrante totale di 38 m². Pulizia mediante aria compressa in controcorrente.

Portata: 12.000 Nm³/h

Temperatura: Ambiente

Durata: 8 h/giorno

Altezza: 9 metri

Sezione: 0,13 m²

Inquinanti emessi e relativi limiti derivanti dalla D.G.R. n° 2236/2009 s.m.i. *all.4* nel punto 4.3.7

Inquinanti	Valori Limite di Emissione
Polveri Totali/materiale particellare	5 mg/Nm ³
Composti organici Volatili (espressi come C-Organico)	100 mg/Nm ³
Fenoli	5 mg/Nm ³

In relazione al gelcoat e le resine, pronte all'uso, dovranno essere impiegati prodotti con contenuto di stirene non superiore al 35% in massa; possono essere impiegati anche prodotti con contenuto di stirene superiore al 35% in massa ma in tal caso è obbligatorio, prima dello scarico in atmosfera, il convogliamento dei gas e vapori estratti ad un impianto di abbattimento delle sostanze organiche sotto forma di gas e vapori avente le caratteristiche indicate nell'Allegato 3 alla delibera n. 4606 del 04/06/1999 della Regione Emilia-Romagna.

Autocontrolli: l'azienda dovrà effettuare sulla emissione controlli a cadenza annuale, i risultati dei quali dovranno essere annotati su di un apposito registro con pagine numerate, bollate a cura dell'ARPAE, e firmate dal responsabile dell'impianto a disposizione degli organi di controllo competenti.

In alternativa, il controllo del parametro *polveri totali/materiale particellare* può essere sostituito, dopo l'installazione di un pressostato differenziale munito di segnalatore acustico o blocco impianto, da ispezioni mensili all'impianto di abbattimento per la verifica dello stato di conservazione ed efficienza dei filtri; in tal caso il limite si considera rispettato. I giorni di funzionamento degli impianti, nonché la eventuale frequenza di sostituzione/manutenzione dei sistemi di abbattimenti e gli esiti delle verifiche (ispezioni) di cui sopra devono essere annotati nel suddetto registro.

E02 – Verniciatura Stampi

Impianto d'abbattimento: Filtro a pannelli. Trattasi di filtro a cartone pieghettato aventi n. 240 pieghe e uno spessore di 0,065 m. Pulizia mediante sostituzione periodica del supporto filtrante.

Portata: 5.000 Nm³/h

Temperatura: Ambiente

Durata: 8 h/giorno

Altezza: 9 metri

Sezione: 0,57 m²

Inquinanti emessi e relativi limiti derivanti dalla D.G.R. n° 2236/2009 s.m.i. *all.4* nel punto 4.3.7

Inquinanti	Valori Limite di Emissione
Polveri Totali/materiale particellare	10 mg/Nm ³

Composti organici Volatili (espressi come C-Organico)	100 mg/Nm ³
Fenoli	5 mg/Nm ³

Il gelcoat e le resine, pronte all'uso, dovranno essere impiegati prodotti con contenuto di stirene non superiore al 35% in massa; possono essere impiegati anche prodotti con contenuto di stirene superiore al 35% in massa ma in tal caso è obbligatorio, prima dello scarico in atmosfera, il convogliamento dei gas e vapori estratti ad un impianto di abbattimento delle sostanze organiche sotto forma di gas e vapori avente le caratteristiche indicate nell'Allegato 3 alla delibera n° 4606 del 04/06/1999 della Regione Emilia-Romagna.

Autocontrolli: l'azienda dovrà effettuare sulla emissione controlli a cadenza annuale, i risultati dei quali dovranno essere annotati su di un apposito registro con pagine numerate, bollate a cura dell'ARPAE, e firmate dal responsabile dell'impianto a disposizione degli organi di controllo competenti. In caso di impatti odorigeni possono essere prescritti idonei impianti di abbattimento delle sostanze organiche volatili conformi a quanto previsto nell'allegato 3 alla delibera n° 4606 del 04/06/1999 della Regione Emilia-Romagna.

E03 – Colatura e rifinitura

Impianto d'abbattimento: Filtro a tessuto. Trattasi di filtro a maniche costituito da n. 90 maniche avente una superficie filtrante totale di 56,5 m². Pulizia mediante aria compressa in controcorrente.

Portata: 3500 Nm³/h

Temperatura: Ambiente

Durata: 8 h/giorno

Altezza: 9 metri

Sezione: 0,16 m²

Inquinanti emessi e relativi limiti derivanti dalla D.G.R. n° 2236/2009 s.m.i. *all.4* nel punto 4.3.7

Inquinanti	Valori Limite di Emissione
Polveri Totali/materiale particellare	5 mg/Nm ³
Composti organici Volatili (espressi come C-Organico)	100 mg/Nm ³
Fenoli	5 mg/Nm ³

Il gelcoat e le resine, pronte all'uso, dovranno essere impiegati prodotti con contenuto di stirene non superiore al 35% in massa; possono essere impiegati anche prodotti con contenuto di stirene superiore al 35% in massa ma in tal caso è obbligatorio, prima dello scarico in atmosfera, il convogliamento dei gas e vapori estratti ad un impianto di abbattimento delle sostanze organiche sotto forma di gas e vapori avente le caratteristiche indicate nell'Allegato 3 alla delibera n° 4606 del 04/06/1999 della Regione Emilia-Romagna.

Autocontrolli: l'azienda dovrà effettuare sulla emissione controlli a cadenza annuale, i risultati dei quali dovranno essere annotati su di un apposito registro con pagine numerate, bollate a cura dell'ARPAE, e firmate dal responsabile dell'impianto a disposizione degli organi di controllo competenti. In caso di impatti odorigeni possono essere prescritti idonei impianti di abbattimento delle sostanze organiche volatili conformi a quanto previsto nell'allegato 3 alla delibera n° 4606 del 04/06/1999 della Regione Emilia-Romagna.

In alternativa, il controllo del parametro *polveri totali/materiale particellare* può essere sostituito, dopo l'installazione di un pressostato differenziale munito di segnalatore acustico o blocco impianto,

da ispezioni mensili all'impianto di abbattimento per la verifica dello stato di conservazione ed efficienza dei filtri; in tal caso il limite si considera rispettato. I giorni di funzionamento degli impianti, nonché la eventuale frequenza di sostituzione/manutenzione dei sistemi di abbattimenti e gli esiti delle verifiche (ispezioni) di cui sopra devono essere annotati nel suddetto registro.

E04 – Asciugatura/Essidcazione

Generatore di calore elettrico per riscaldamento aria

Impianto d'abbattimento: non previsto

Portata: 6.000 Nm³/h

Temperatura: 50 °C

Durata: 8 h/giorno

Altezza: 9 metri

Sezione: 0,16 m²

Inquinanti emessi e relativi limiti considerati in analogia dalla D.G.R. n° 2236/2009 s.m.i. *all.4* nel punto 4.3.7

Inquinanti	Valori Limite di Emissione
Polveri Totali/materiale particolare	10 mg/Nm ³
Composti organici Volatili (espressi come C-Organico)	100 mg/Nm ³

Autocontrolli:

L'azienda dovrà effettuare sulla emissione controlli a cadenza annuale, i risultati dei quali dovranno essere annotati su di un apposito registro con pagine numerate, bollate a cura dell'ARPAE, e firmate dal responsabile dell'impianto a disposizione degli organi di controllo competenti. In caso di impatti odorigeni possono essere prescritti idonei impianti di abbattimento delle sostanze organiche volatili conformi a quanto previsto nell'allegato 3 alla delibera n° 4606 del 04/06/1999 della Regione Emilia-Romagna.

Art. 271 comma 7-bis D.Lgs. n. 152/2006 s.m.i. – D.G.R. n. 14471 del 30/07/2021

Considerato che il comma 7-bis dell'art 271 del D.lgs 152/2006, introdotto dal D.Lgs. 102/2020, prevede la sostituzione, non appena tecnicamente ed economicamente possibile, delle sostanze e delle miscele classificate come cancerogene o tossiche per la riproduzione o mutagene (H340, H350, H360 e loro codici supplementari), classificate con tossicità e cumulabilità particolarmente elevata, classificate come estremamente preoccupanti dal Reg. (CE) 1907/2006; visto che il gestore dell'impresa, nelle integrazioni presentate, ha dichiarato l'applicabilità del citato art. 271 comma 7-bis del D.Lgs. 152/2006 s.m.i., in quanto i quantitativi, seppure stimati nel calcolo, superano le soglie della tabella 1 allegato 1 del DM n. 95 del 15/04/2019, si prescrive l'obbligo di trasmettere **entro 90 giorni** dal rilascio del Provvedimento finale del Suap una specifica relazione che esamini, per le sostanze o miscele utilizzate nei cicli produttivi da cui si originano emissioni in atmosfera, la disponibilità di alternative, i rischi e la fattibilità tecnica ed economica della sostituzione.

Successivamente tale relazione **doirà essere inviata alla scrivente Agenzia ogni 5 anni** a decorrere dal rilascio del Provvedimento finale del Suap.

Per la determinazione dei quantitativi delle sostanze e delle miscele classificate come cancerogene o tossiche per la riproduzione o mutagene (H340, H350, H360 e loro codici supplementari), classificate con tossicità e cumulabilità particolarmente elevata, classificate come estremamente preoccupanti, si precisa che ai fini del calcolo del quantitativo utilizzato per ogni sostanza è

opportuno fare riferimento al dato più cautelativo (utilizzo maggiore) degli ultimi 3 anni.

EMISSIONI DIFFUSE E ODORIGENE

Qualora vi siano segnalazioni di disagio relativamente agli odori, potrà essere prescritto anche nel corso di validità dell'autorizzazione un approfondimento in merito oltre ad apposite misure per contenere le emissioni diffuse.

Prescrizioni a carattere generale

Nell'esercizio dell'attività dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni:

- I. Devono essere usati tutti i sistemi possibili in grado di migliorare il rendimento di applicazione del gelcoat.
- II. Le operazioni di applicazione gelcoat e lavaggio devono essere svolte in appositi impianti o ambienti dotati di aspirazione ottimale degli inquinanti che si liberano.
- III. Le operazioni di applicazione gelcoat devono essere svolte in appositi impianti o ambienti dotati di un idoneo sistema di abbattimento del materiale particellare..
- IV. Le eventuali operazioni di lavaggio con solventi organici delle apparecchiature devono essere eseguite limitando al massimo i quantitativi di solventi impiegati ed effettuate in modo da permettere di raccogliere il solvente utilizzato ai fini dello smaltimento e dell'eventuale recupero.
- V. Il gestore dovrà inviare alla scrivente Agenzia, entro il 31 marzo di ogni anno riferito all'anno precedente, il Piano di gestione dei solventi di cui all'art.275 del D.Lgs 152/06 in cui dimostri il rispetto dei limiti delle emissioni convogliate e delle emissioni diffuse (25% rispetto all'imput di solventi) riferiti al punto 8 tab.1 della parte III dell'allegato III alla parte V. In caso di mancato rispetto dovrà proporre misure adeguate per il rientro nei limiti.

Condizione di normalizzazione dei risultati

La quantità e la qualità delle emissioni si esprimono attraverso la fissazione Valori Limite di Emissione; Valori Limite di Emissione devono essere espressi contemporaneamente in:

- unità di concentrazione (massa di sostanza inquinante presente nella emissione riferita all'unità di volume nell'effluente gassoso emesso);
 - portata volumetrica (volume di effluente gassoso emesso riferito all'unità di tempo);
- mg/Nm^3 = massa di sostanza presente in un metro cubo di effluente.

Le concentrazioni degli inquinanti all'emissione da confrontare con i Valori Limite di Emissione, sono determinate, in caso di controlli periodici, alle seguenti condizioni (escluse le fasi di arresto e avviamento impianti):

- Temperatura: 273 K
- Pressione: 0,1013 MPa
- Gas secco

Misurazione delle emissioni con metodi discontinui di prelievo ed analisi:

I metodi suggeriti ritenuti idonei alla determinazione delle portate degli effluenti e delle concentrazioni degli inquinanti per i quali sono stabiliti limiti di emissione, sono riportati nella

successiva tabella; altri metodi possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità competente Arpa.

La metodica da utilizzare deve comunque essere scelta a partire da metodi analitici ufficiali o normati (UNI EN – UNI - UNICHIM); nel caso non sia nota l'incertezza di misura, essa dovrà essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non dovrà essere superiore al 30% del valore limite stesso; nella presentazione dei risultati deve essere descritta la metodica utilizzata.

Parametro/Inquinante	Metodi indicati
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008.
Portata volumetrica, Temperatura e pressione di emissione	UNI EN ISO 16911-1:2013 (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)
Umidità – Vapore acqueo (H ₂ O)	UNI EN 14790:2017
Ossigeno (O ₂)	UNI EN 14789:2017; ISO 12039:2019 (Analizzatori automatici: Paramagnetico, celle elettrochimiche, Ossidi di Zirconio, etc.)
Polveri totali (PTS) o materiale particellare	UNI EN 13284-1:2017; UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici); ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m ³)
Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT)	UNI EN 12619:2013 (*)
Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT) con esclusione del Metano	UNI EN 12619:2013 + UNI EN ISO 25140:2010
Composti Organici Volatili (COV) (determinazione dei singoli composti)	UNI CEN/TS 13649:2015
Fenoli	Campionamento US EPA CTM-032 + analisi US EPA 3510 + analisi US EPA 8270; Campionamento UNI 10787:1999 + analisi US EPA 3510 + analisi US EPA 8270; UNICHIM 504:1980; OSHA 32; NIOSH 2546;

Altre prescrizioni:

a) I Valori Limite di Emissione (VLE) si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

b) In conformità all'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati, deve comportare almeno una delle seguenti azioni:

1. l'attivazione di un eventuale depuratore di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa a un depuratore;

2. la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, da accertarsi attraverso il controllo analitico da effettuare nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;

3. la sospensione dell'esercizio dell'impianto nel più breve tempo possibile, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il Gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al verificarsi dell'evento. Le anomalie di funzionamento, i guasti o l'interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione e/o registrazione di funzionamento) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicate preferibilmente via posta elettronica certificata (aorn@cert.arpa.emr) all'Autorità Competente (Arpa SAC all'Autorità Competente per il Controllo (Arpa APA EST sez. di Rimini), entro le tempistiche previste dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché il periodo presunto di ripristino del normale funzionamento.

c) Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) deve essere registrata e documentabile su supporto cartaceo o informatico riportante le informazioni previste in Appendice 2 dell'Allegato VI della Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, e conservate a disposizione dell'Autorità di Controllo (Arpa APA EST), per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni. Tale registrazione, nel caso in cui gli impianti di abbattimento siano dotati di sistemi di controllo del loro funzionamento con registrazione in continuo, può essere sostituita, se completa di tutte le informazioni previste, con le seguenti modalità:

- da annotazioni effettuate sul tracciato di registrazione, in caso di registratore grafico (rullino cartaceo, etc.);
- dalla stampa della registrazione, in caso di registratore elettronico (sistema informatizzato), riportante eventuali annotazioni.

Le fermate per manutenzione ordinaria degli impianti di abbattimento devono essere programmate ed eseguite in periodo di sospensione produttiva; in tali casi non si ritiene necessaria la registrazione.

I sistemi di controllo del corretto funzionamento degli impianti di abbattimento (ad esempio: misuratore di pressione differenziale, misuratore di temperatura, misuratore di portata di ricircolo soluzione di lavaggio, ecc.) collegati ad impianti funzionanti a ciclo continuo (ad esempio: forni

ceramici, atomizzatori, etc.), devono essere dotati di sistema di registrazione grafico/elettronico in continuo. I dati di funzionamento degli abbattitori e dei parametri caratteristici di esercizio degli impianti di produzione, sono mantenuti a disposizione dell'autorità di controllo. Le registrazioni, su supporto cartaceo o informatico, dovranno funzionare anche durante le fermate degli impianti, ad esclusione dei periodi di chiusura prolungata dello stabilimento, e garantire sia la lettura istantanea, sia la registrazione continua dei parametri con modalità tali da consentire una puntuale verifica degli stessi anche in tempi successivi (ad esempio, annotando data e ora di inizio e fine rullino e alcune ore/date intermedie oppure con altra modalità che garantisca comunque analoga precisione).

d) Secondo quanto stabilito dall'art. 269 c. 6 del D.Lgs. n. 152/2006, il gestore deve comunicare a mezzo posta certificata (PEC: aoorn@cert.arpa.emr) all'Autorità competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA EST sez. di Rimini) e al Comune nel cui territorio è insediato lo stabilimento, quanto segue:

- la data di messa in esercizio dell'impianto/attività con almeno 15 giorni di anticipo;
- i dati relativi alle analisi di messa a regime delle emissioni, ovvero i risultati dei monitoraggi che attestano il rispetto dei valori limite, effettuati nelle condizioni di esercizio più gravose, entro i 30 giorni successivi alla data di messa a regime.

Si considera adeguato un periodo continuativo di funzionamento pari a 10 giorni e un numero di campionamenti pari a 3, distribuiti su tale periodo per quanto possibile in modo omogeneo.

e) Qualora in fase di analisi di messa a regime si rilevi che, pur nel rispetto del valore di portata massimo imposto in autorizzazione, la differenza tra la portata autorizzata e quella misurata sia superiore al 35% del valore autorizzato, il Gestore deve inviare i risultati dei rilievi corredati di una relazione che descriva le misure che intende adottare ai fini dell'allineamento ai valori di Portata autorizzati ed eseguire nuovi rilievi nelle condizioni di esercizio più gravose. In alternativa, deve inviare una relazione a dimostrazione che gli impianti di aspirazione siano comunque correttamente dimensionati per l'attività per cui sono stati installati in termini di efficienza di captazione ed estrazione dei flussi d'aria inquinata sviluppati dal processo. Resta fermo l'obbligo da parte del gestore di attivare le procedure per la modifica dell'autorizzazione in vigore, qualora necessario.

f) La valutazione di conformità delle emissioni convogliate in atmosfera debba essere svolta con riferimento a un campionamento della durata complessiva di un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose. In particolare saranno eseguiti più campionamenti, la cui durata complessiva sarà comunque di almeno un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) e la cui media ponderata sarà confrontata con il valore limite di emissione, nel solo caso in cui ciò sia ritenuto necessario in relazione alla possibile compromissione del campione, (ad esempio per la possibile saturazione del mezzo di collettamento dell'inquinante, con una conseguente probabile perdita e una sottostima dello stesso). Qualora vengano eseguiti più campionamenti consecutivi, ognuno della durata complessiva di un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose, la valutazione di conformità deve essere fatta su ciascuno di essi, fatte salve ulteriori specifiche prescrizioni normative. Le condizioni di esercizio dell'impianto durante l'esecuzione dei controlli devono essere riportate nel rapporto di prova o nel Registro degli indicatori di attività del ciclo tecnologico.

g) Nel caso di misurazioni discontinue eseguite con metodi automatici che utilizzano strumentazioni a lettura diretta, la concentrazione deve essere calcolata come media di almeno 3 letture consecutive e riferita ad un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.

h) I risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare l'indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza di misura al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità

dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente dal laboratorio che esegue il campionamento e la misura: essa non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche, Manuale Unichim n. 158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni". Tali documenti indicano:

- per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato;
- per metodi automatici un'incertezza estesa non superiore al 10% del risultato. Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento e analisi caratterizzati da incertezze di entità maggiore, preventivamente esposte/discusse con l'Autorità Competente per il Controllo (Arpae Area Est - Servizio Territoriale).

i) Relativamente alle misurazioni periodiche, il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite emissione autorizzato (VLE) con un livello di probabilità del 95%, quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (corrispondente al "Risultato Misurazione" previa detrazione di "Incertezza di Misura") risulta superiore al valore limite emissione autorizzato (VLE).

j) La strategia di campionamento e la presentazione dei risultati degli autocontrolli devono seguire le norme tecniche: Manuale Unichim n.158/1988 *"Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni"* e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni".

k) Per la valutazione di conformità al limite di ogni inquinante l'Autorità Competente per il Controllo eseguirà i campionamenti e le valutazioni così come previsti dai precedenti punti f), g), h) e i).

l) I metodi di misura manuali o automatici ritenuti idonei per la misurazione delle grandezze fisiche, dei componenti principali e dei valori limite degli inquinanti nelle emissioni, conformemente a quanto indicato dal D.Lgs. n. 152/2006, sono stati scelti in base alle pertinenti norme tecniche CEN, nazionali, ISO, altre norme internazionali o nazionali. In relazione alla complessità e alla variabilità del contesto industriale/impiantistico presente sul territorio regionale, la successiva tabella riporta generalmente per ogni inquinante, sostanza chimica o grandezza fisica, una gamma di metodi ritenuti adeguati e che possono essere utilizzati per le relative determinazioni.

m) Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 "Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento", dimostrano l'equivalenza rispetto ai metodi indicati in tabella, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (Arpae SAC), sentita l'Autorità Competente per il controllo (Arpae APA EST Sez. di Rimini) e successivamente al recepimento nell'atto autorizzativo.

n) Ogni emissione elencata in Autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente (con scritta indelebile o apposita cartellonistica) in prossimità del punto di emissione e del punto di campionamento, qualora non coincidenti i punti di misura e campionamento devono essere collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Conformemente a quanto indicato nell'Allegato VI (punto 3.5) alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalla norma tecnica di riferimento UNI EN 15259; la citata norma tecnica prevede che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera, dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici. Nel caso in cui non siano completamente rispettate le condizioni

geometriche sopra riportate, la stessa norma UNI EN 15259 (nota 5 del paragrafo 6.2.1) indica la possibilità di utilizzare dispositivi aerodinamicamente efficaci (ventilatori, pale, condotte con disegno particolare, etc.) per ottenere il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità: esempio di tali dispositivi sono descritti nella norma UNI 10169:2001 (Appendice C) e nel metodo ISO 10780:1994 (Appendice D).

o) E' facoltà dell'Autorità Competente per il Controllo (Arpae Area Est - Servizio Territoriale) richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri l'inadeguatezza. Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno di 3 pollici filettato internamente passo gas e deve sporgere per circa 50 mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente tra 1 metro e 1,5 metri di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro. In prossimità del punto di prelievo deve essere disponibile un'idonea presa di corrente. I camini devono essere attrezzati per i prelievi anche nel caso di attività per le quali non sia previsto un autocontrollo periodico ma sia comunque previsto un limite di emissione.

p) Come indicato sia all'art. 269 del D.Lgs. n. 152/2006 (comma 9): *"...Il gestore assicura in tutti i casi l'accesso in condizioni di sicurezza, anche sulla base delle norme tecniche di settore, ai punti di prelievo e di campionamento"*, sia all'Allegato VI alla Parte Quinta (punto 3.5) del medesimo decreto "La sezione di campionamento deve essere resa accessibile e agibile, con le necessarie condizioni di sicurezza, per le operazioni di rilevazione", i sistemi di accesso ai punti di prelievo e le postazioni di lavoro degli operatori devono garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza ed igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008. L'azienda dovrà fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire i prelievi e le misure alle emissioni. L'azienda deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopraelevati, in relazione al carico massimo sopportabile. Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura. Il percorso di accesso alle postazioni di lavoro deve essere definito ed identificato nonché privo di buche, sporgenze pericolose o di materiali che ostacolano la circolazione. I lati aperti di piani di transito sopraelevati (tetti, terrazzi, passerelle, etc.) devono essere dotati di parapetti normali secondo le definizioni di legge. Le zone non calpestabili devono essere interdette al transito o rese sicure mediante coperture o passerelle adeguate. I punti di prelievo collocati in quota devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli: non sono considerate idonee le scale portatili. Le scale fisse con due montanti verticali a pioli devono rispondere ai requisiti di cui all'art. 113 comma 2 del D.Lgs. n. 81/2008, che impone, come dispositivi di protezione contro le cadute a partire da 2,50 mt dal pavimento, la presenza di una gabbia di sicurezza metallica con maglie di dimensioni opportune atte a impedire la caduta verso l'esterno. Nel caso di scale molto alte, il percorso deve essere suddiviso, mediante piani intermedi, distanziate fra di loro ad una altezza non superiore a 8-9 metri circa. Il punto di accesso di ogni piano dovrà essere in una posizione del piano calpestabile diversa dall'inizio della salita per il piano successivo. Qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella Tabella seguente:

Quota > 5 m e ≤ 15 m	Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.
----------------------	---

Quota >15 m	Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.
-------------	--

Tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta. A lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota. La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone in condizioni di sicurezza. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:

- Parapetto normale su tutti i lati;
- Piano di calpestio orizzontale e antisdrucchiolo

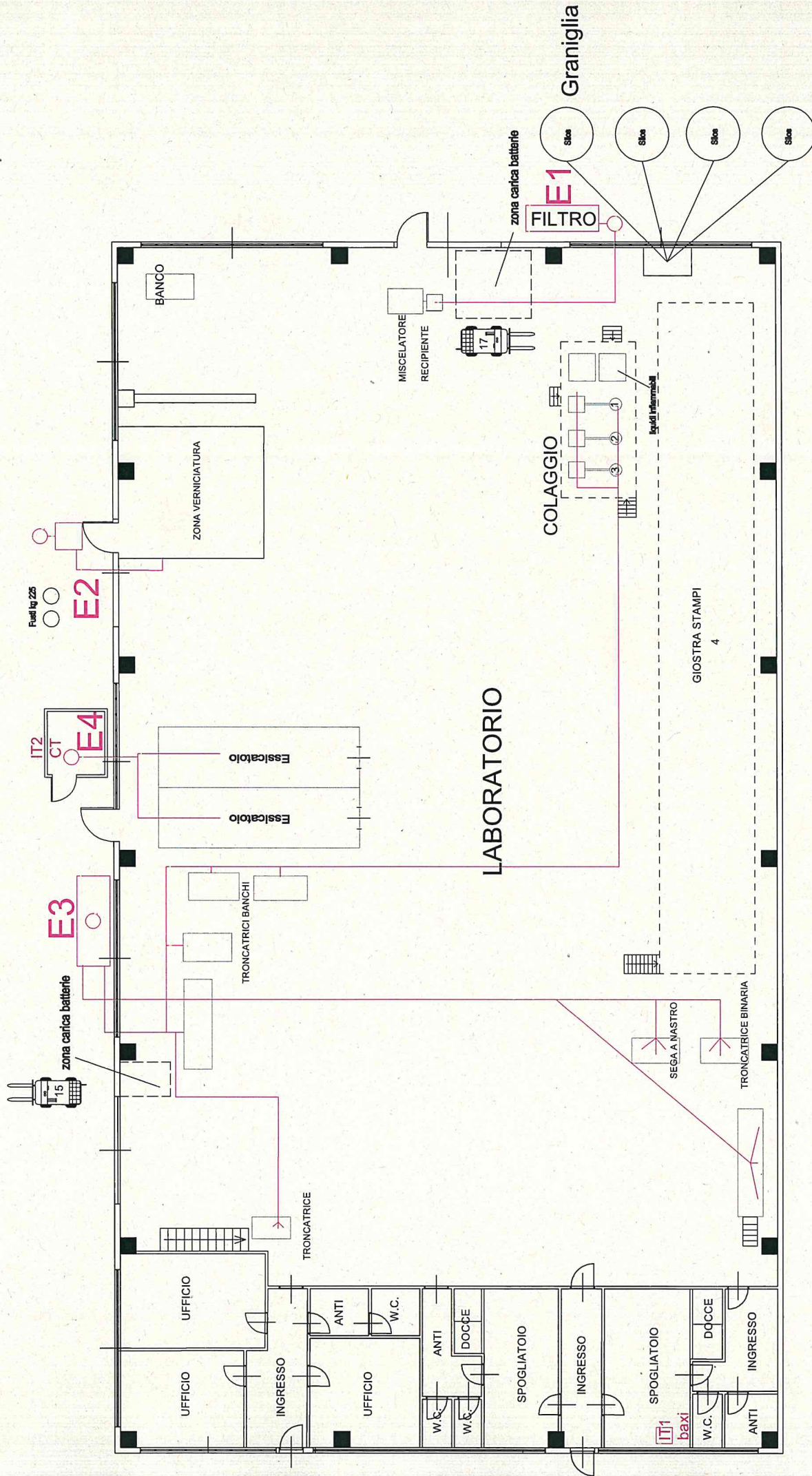
e, possibilmente di una:

- Protezione contro gli agenti atmosferici.

Le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento. Per punti di prelievo collocati ad altezze non superiori a 5 m possono essere utilizzati ponti a torre su ruote dotati di parapetto normale su tutti i lati o altri idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro. I punti di prelievo devono comunque essere raggiungibili mediante sistemi e/o attrezzature che garantiscano equivalenti condizioni di sicurezza.

q) Ogni emissione elencata in Autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente (con scritta indelebile o apposita cartellonistica) in prossimità del punto di emissione e del punto di campionamento, qualora non coincidenti.

r) Devono essere adottati tutti gli accorgimenti possibili al fine di limitare le emissioni diffuse secondo le prescrizioni previste all'allegato V alla Parte quinta del D.Lgs. n. 152/2006 ss.mm.ii.



SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.